CAMERA DEI DEPUTATI N. 134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, BASLINI, BATTISTUZZI, D'AQUINO, DE LORENZO, DE LUCA, FACCHETTI, MELILLO, PATUELLI, SERRENTINO, STERPA, ZANONE

Presentata il 13 luglio 1983

Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progresso tecnologico e la sempre più complessa articolazione di una società industriale avanzata, quale è la nostra, sta facendo emergere nuove professionalità e nuovi profili professionali in tutti i settori produttivi.

L'organizzazione del lavoro ha subìto negli ultimi anni una profonda trasformazione dovuta all'introduzione di nuove tecnologie di produzione che hanno aumentato il livello di automazione degli impianti. La conseguenza di questa trasformazione è che le funzioni di controllo e di coordinamento della produzione hanno assunto un ruolo di rilievo rispetto alle funzioni di produzione diretta non solo in quanto gli addetti a tali funzioni sono sempre in numero crescente ma soprattutto perché la qualità del lavoro che prestano ha raggiunto gradi di responsabilità, autonomia e professionalità elevati. Sicché il futuro dello sviluppo produttivo nella nostra società, come si va delineando, riserva a questa figura lavorativa, denominata ormai comunemente « quadro intermedio », un ruolo sempre più importante.

Per ora il nostro sistema giuridico non contempla questa nuova figura professionale e tale lacuna ha permesso in molti casi una sua limitata e spesso confusa tutela a livello di normativa contrattuale. Ad esempio, il « quadro intermedio » non è stato generalmente assimilato al perso-

nale direttivo per il quale è previsto per legge un trattamento distinto da quello degli altri lavoratori in materia di collocamento, di orario di lavoro e di licenziamento individuale.

Di qui la necessità di una normativa di indirizzo che costituisca un punto di riferimento per questa emergente realtà professionale il cui ruolo sarà sempre più rilevante ai fini dello sviluppo economico e sociale del paese. Detta normativa deve essere articolata in modo da lasciare il necessario spazio alla autonomia negoziale delle parti sociali.

Per evitare equivoci e possibili abusi noi liberali abbiamo ritenuto essenziale il riconoscimento giuridico del quadro aziendale inserendolo tra le figure di prestatore di lavoro previste nell'articolo 2095 del codice civile.

D'altra parte la lacuna dell'articolo 2095 del codice civile era stata già in parte colmata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dall'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che in qualche modo riconoscevano l'esistenza di una categoria direttamente intermedia tra i dirigenti e gli impiegati.

Al primo passo dell'introduzione della figura lavorativa del quadro aziendale nel codice civile consegue la necessità di una sua definizione funzionale e il riconoscimento delle associazioni professionali nazionali dei quadri per la promozione di attività di formazione e di informazione all'interno dell'azienda.

In tale direzione si muove la proposta liberale e da questo nuovo quadro normativo noi crediamo potrà finalmente scaturire una maggiore valorizzazione della professione, ancora recentemente mortificata dalla riconferma del punto unico di contingenza voluta dall'accordo sul costo del lavoro stipulato tra sindacati e Governo il 22 gennaio 1983.

È da precisare che la presente proposta di legge ripropone la precedente proposta liberale di modifica dell'articolo 2095 del codice civile e la integra con norme sulla nozione di quadro aziendale e sulla tutela dei suoi diritti fondamentali. Ne viene fuori, quindi, una proposta più completa ed organica che risulta di più chiara comprensione. Con questa iniziativa noi liberali abbiamo voluto avvicinare la nostra legislazione in materia a quella degli altri paesi della Comunità economica europea ed abbiamo voluto riaffermare il principio della professionalità sancito dalla nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti aziendali amministrativi o tecnici, quadri aziendali direttivi amministrativi o tecnici, impiegati e operai ».

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di quadro aziendale direttivo è attribuita ai lavoratori subordinati che svolgono funzioni che comportino elevato grado di professionalità e di responsabilità, delegate dal datore di lavoro, quali:

1) funzioni con responsabilità di organizzazione e di coordinamento;

2) funzioni con responsabilità di rappresentanza;

3) funzioni con responsabilità di tipo progettuale e di ricerca;

4) funzioni con responsabilità di professionista dipendente.

ART. 3.

Le associazioni professionali dei quadri aziendali, regolarmente costituite, i cui statuti prevedano norme di democrazia interna e che operino a livello nazionale con organizzazione articolata su base almeno regionale, hanno facoltà di svolgere nell'ambito dell'azienda tutte quelle funzioni utili allo sviluppo dell'attività professionale dei quadri.

A tal fine il datore di lavoro deve assicurare alle rappresentanze aziendali dei quadri o ai singoli associati, sia le informazioni direttamente connesse all'espleta-

mento delle specifiche mansioni svolte dalla categoria professionale dei quadri sia quelle inerenti alla politica aziendale in generale.

ART. 4.

Il datore di lavoro è tenuto a provvedere ad una adeguata formazione professionale dei quadri aziendali mediante la predisposizione di corsi periodici.

ART. 5.

La prestazione di lavoro di dirigenti e quadri aziendali non è soggetta a limiti di orario.

Il trattamento retributivo delle predette categorie deve prevedere la compensazione del carattere del rapporto di lavoro di cui al primo comma.